

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 febbraio 2020, n. 27
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, da "Laboratorio analisi Dott. Domenico Colapinto" alla società "Laboratorio Dott. Colapinto s.r.l."

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

La struttura specialistica "Laboratorio analisi Dott. Domenico Colapinto", con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, rientra, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., fra le strutture specialistiche private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base (codice regionale 95170).

Con nota del 15/10/2019, consegnata brevi manu in data 22/10/2019 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14151 del 30/10/2019:

"(...) PREMESSO

- che, come anticipato, il sottoscritto è titolare dell'autorizzazione all'esercizio in regime di accreditamento

istituzionale con codesta Regione Puglia del Laboratorio di Analisi Cliniche sito in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8;

- che con atto rogato per notar Luciana Chirizzi rep. N. 47115, raccolta 15653, registrato a Taranto il 28/03/2018 con n. 4812 1T si è provveduto a costituire la società a responsabilità limitata denominata "Laboratorio Dott. Colapinto srl" cod fisc./P.IVA 03160880732 con sede legale in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8;

- che la costituita società "LABORATORIO DOTT. COLAPINTO srl" risulta iscritta nel Registro delle Imprese con REA n. TA- 196830 del 05/04/2018;

- che in data 09 ottobre 2019 il Comune di Manduria con prot. n. 39807 del 15/10/2019 ha rilasciato l'Autorizzazione all'esercizio in favore del "Laboratorio Dott. Colapinto srl", sempre nella struttura ubicata in Manduria alla via Nettuno n. 8;

- che il laboratorio non ha subito alcuna variazione a livello organizzativo strutturale e che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari per l'attività da svolgersi;

- che è stata trasferita alla società "LABORATORIO DOTT. COLAPINTO srl" l'intero complesso organizzato di beni e persone già in precedenza ricompreso nel "Laboratorio Analisi Dott. Domenico Colapinto", originario intestatario dell'autorizzazione e accreditamento;

- che è stata confermata la carica, quale direttore sanitario del laboratorio in questione, al sottoscritto Dott. Domenico Colapinto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- che, pertanto, è intenzione del sottoscritto, titolare di autorizzazione e accreditamento istituzionale, proseguire la gestione dell'attività del Laboratorio di analisi cliniche in questione in forma societaria con la predetta società a responsabilità limitata e pertanto mantenere l'accreditamento istituzionale pur a seguito della avvenuta trasformazione;"

il dott. Domenico Colapinto, in qualità di amministratore della società "Laboratorio Dott. Colapinto srl", ha richiesto, "ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge regionale n. 9 del 02 maggio 2017, il trasferimento dell'originario Accreditamento Istituzionale, Codice Regionale n. 095170, attribuito al "Laboratorio Analisi Dott. Domenico Colapinto" con sede in Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità limitata denominata "Laboratorio Dott. Colapinto srl" con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8. (...)", allegandovi:

- 1) copia dell'autorizzazione all'esercizio n. prot. 39807 del 15/10/2019 con la quale L'autorità sanitaria del Comune di Manduria (TA) autorizza "il Sig. Colapinto Domenico nato (...) il (omissis) (...) all'esercizio della società "LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.R.L." con sede legale in Manduria in Via Nettuno n. 8, già titolare di autorizzazione sanitaria prot. n° 19398 del 31/08/1992.";
- 2) copia del contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2019 stipulato con la ASL TA;
- 3) copia dell'atto costitutivo e dello statuto - rep. n. 47115, raccolta n. 15653 della società a responsabilità limitata denominata "LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.r.l.", registrato a Taranto il 28/03/2018 al n. 4812 1 T erogato per notar Luciana Chirizzi;
- 4) copia del verbale di Assemblea Ordinaria dei soci ai sensi dell' art. 2 dello Statuto;
- 5) copia documento di identità del dott. Domenico Colapinto;
- 6) autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) del dott. Domenico Colapinto;
- 7) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della Società a responsabilità limitata denominata "LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.r.l..

Per quanto innanzi;

si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base "Laboratorio analisi dott. Domenico Colapinto" con sede in Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità limitata

denominata "Laboratorio Dott. Colapinto srl" con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, con decorrenza 15 ottobre 2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 39807 del 15/10/2019, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio Dott. Colapinto srl", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base "Laboratorio analisi dott. Domenico Colapinto" con sede in Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità limitata denominata "Laboratorio Dott. Colapinto srl" con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, con decorrenza 15 ottobre 2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 39807 del 15/10/2019, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio Dott. Colapinto srl", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del "Laboratorio Dott. Colapinto srl" con sede legale in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8 [pec: domenico.colapinto@pec.enpab.it];
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Manduria.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);

- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)